

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Revisore Unico: Dott. Luigi Attilio Mazzocchi

BFMR & Partners - Piazza A. Vallisneri 4 - Reggio Emilia

Telefono 0522455000 Telefax 0522455008 E-mail l.mazzocchi@bfmr.it

PEC luigi.attilio.mazzocchi@odcec.re.legalmail.it

Verbale n. 24/2020	OGGETTO:
Data 21/09/2020	PARERE SU "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) PER L'ANNO 2020 E RIDUZIONI TARIFFARIE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - ESERCIZIO 2020 (ART. 175, CO. 2, D. LGS. n. 267/2000)"

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di Settembre, alle ore 10,50, presso il proprio Studio in Reggio Emilia, Piazza Vallisneri 4, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, costituito dal sottoscritto Revisore Unico, ha proceduto a redigere il proprio PARERE - che di seguito si riporta - in merito all'"Approvazione delle tariffe della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) per l'anno 2020 e riduzioni tariffarie in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario - Esercizio 2020 (art. 175, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000)".

PARERE SU "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) PER L'ANNO 2020 E RIDUZIONI TARIFFARIE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - ESERCIZIO 2020 (ART. 175, CO. 2, D. LGS. n. 267/2000)"

ai sensi dell'Art. 239, co. 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000

Il sottoscritto **Luigi Attilio Mazzocchi** - nato a Catania il 2 febbraio 1960, Codice Fiscale MZZ LTT 60B02 C3510, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia nella sez. A con il n. 193/A, al Registro dei Revisori Legali al n. 37126 con pubblicazione in G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, all'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali (Art. 16, co. 25, D. Legge 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 15/2/2012, n. 23), all'Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 40/17 ed all'Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 84/19, Gestore delle Crisi da Sovraindebitamento (nell'ambito dell'O.C.C. n. 147 di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), con Studio in Reggio Emilia, BFMR & Partners, Piazza A. Vallisneri 4, nominato Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro (BO) con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/3/2019;

premesse

- ✓ che con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/12/2019 venne approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022;
- ✓ che con Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 27/12/2019 venne approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

PARERE DEL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi



- ✓ con Delibera di Giunta Comunale n. 138 in data 27/12/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)", dichiarata immediatamente eseguibile, venne approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

premesse inoltre che

- ✓ l'art. 1, co. 639, della Legge di Stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147/2013) ebbe ad istituire, a decorrere dall'1/1/2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- ✓ l'art. 1, co. 668, della Legge n. 147/2013 dispone che i Comuni che hanno messo in atto sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI; il Comune, nella commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (metodo normalizzato); la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ✓ con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 7/12/2017 è stata istituita, con efficacia dall'1/1/2018, la Tariffa Corrispettiva Puntuale per la raccolta dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, co. 668, della Legge n. 147/2013, ed è stato approvato il relativo Regolamento Comunale;

richiamati

- ✓ l'art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, a norma del quale gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- ✓ l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- ✓ l'art. 1 co. 169 della Legge n. 296/2006, che prevede che: "i Comuni deliberano le tariffe dei tributi locali entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni approvate entro detto termine hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

tenuto conto

della Delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), recante disposizioni in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, e in particolare l'Allegato A alla citata delibera, che istituisce il Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti (MTR) 2018-2021, adottato al fine di conseguire l'omogeneizzazione a livello nazionale della determinazione delle tariffe TARI;

visti

- ✓ l'art. 107, co. 4, del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), il quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dell'oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici, ha disposto il differimento al 30/6/2020 del termine per l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020;
- ✓ l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio"), con il quale è abrogato il richiamato art. 107, co. 4, del DL n. 18/2020, e il termine per l'approvazione delle tariffe TARI 2020 è ulteriormente differito al 31 luglio 2020;
- ✓ la Legge di conversione del D.L. Rilancio n. 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio degli Enti locali al 30 settembre;

richiamata

la Deliberazione n. 18 del 21/03/2019 ad oggetto "Approvazione piano finanziario e tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani anno 2019", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale provvedeva all'approvazione delle tariffe della TCP per l'anno 2019;

visto altresì

l'art. 107, co. 5, del DL n. 18/2020, con il quale è disposto che, in deroga all'art. 1, co. 654 e 683, della Legge n. 147/2013, i Comuni possono approvare le tariffe, adottate per il 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31/12/2020, alla determinazione ed all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020 e che l'eventuale conguaglio fra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere successivamente ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

ritenuto

di procedere con l'approvazione delle tariffe della TCP da applicare per l'anno 2020 - confermando quelle approvate e già applicate per l'anno 2019 - con riserva di approvare il PEF per l'anno 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020;

rilevato

che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe della TCP da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato A) alla proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;

dato atto

che è necessario però rimodulare l'allegato "maggiorazioni e riduzioni da applicare alla Tariffa Corrispettiva Puntuale" alla citata Delibera 18/2019, senza che ciò comporti una modifica delle tariffe, al fine di rendere più equa l'applicazione delle riduzioni e maggiorazioni come verrà dettagliato nell'allegato B) alla proposta di deliberazione;

visto

l'art. 1, co. 659, della Legge n. 147/2013, che attribuisce ai Comuni la facoltà di prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie per un certo numero di fattispecie tassativamente indicate;

considerato

che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria impone a questo Ente, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare sostegno alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a seguito delle misure di *lockdown* decise dal Governo;

atteso

che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia solamente per l'anno di imposta 2020, in quanto sono finalizzate a contenere i disagi causati dall'attuale problematico contesto socio-economico;

ritenuto

in relazione alle utenze non domestiche di disporre riduzioni tariffarie commisurate ai periodi di chiusura obbligatoria imposti dai provvedimenti del Governo, e segnatamente, dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 10/4/2020 e 26/4/2020;

considerato

che le riduzioni obbligatorie saranno effettuate sulla quota variabile e sulla quota fissa normalizzata per ogni categoria di utenza e che l'importo massimo delle riduzioni, stimato dal gestore, è di Euro 26.386,10 secondo le seguenti regole:

- ATECO tabella 1a delibera 158/20 ARERA 15% (54 gg di chiusura) su quota fissa normalizzata + variabile di base (obbligatoria),
- ATECO tabella 1b delibera 158/20 ARERA 25% (90 gg di chiusura) su quota fissa normalizzata + variabile di base (obbligatoria),
- ATECO tabella 2 delibera 158/20 ARERA 25% (90 gg di chiusura) su quota fissa normalizzata + variabile di base (obbligatoria);

rilevato

che i provvedimenti di chiusura obbligatoria sono stati assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri utilizzando, quale criterio di individuazione delle attività obbligate alla chiusura, i codici ATECO delle attività medesime;

ritenuto

di applicare le riduzioni facoltative per i codici ATECO della tabella 3 Delibera n. 158/2020 ARERA considerando il 25% (90 gg di chiusura) su quota fissa normalizzata e su quota variabile e che in tal caso l'importo massimo delle riduzioni, stimato dal gestore, è di Euro 5.320,44 e dato atto che tale importo, spesa corrente non ripetitiva in quanto connessa all'emergenza COVID-19, corrispondente alle riduzioni non obbligatorie, va finanziato con il Bilancio Comunale;

ritenuto

per quanto sopra descritto, di dover finanziare in questa sede la spesa di Euro 5.320,44, spesa che dovrà essere corrisposta ad Hera ma che risulta essere di fatto un contributo alle imprese del territorio titolari di utenze non domestiche, attraverso storno di risorse per spese di personale a seguito del posticipo di assunzione a tempo indeterminato per concorso bloccato a causa COVID-19, apportando al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, esercizio 2020, apposita variazione;

tenuto conto

del prospetto riportato in allegato sotto la lettera C) contenente l'elenco delle variazioni/storni di competenza e di cassa sopradescritte da apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Esercizio 2020 del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2020			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 5.320,44=
	CA		€ 5.320,44=
Variazioni in diminuzione	CO	€ 5.320,44=	
	CA	€ 5.320,44=	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 5.320,44=	€ 5.320,44=
	CA	€ 5.320,44=	€ 5.320,44=

esaminata

la proposta di Deliberazione Consiliare n. 74 del 18/9/2020 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) per l'anno 2020 e riduzioni tariffarie in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario - Esercizio 2020 (art. 175, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000" trasmessa a questo Organo il 18/09/2020, la quale prevede che vengano apportate al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Annualità 2020 - le variazioni di competenza e di cassa - ai sensi dell'art. 175, co. 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 sopra sinteticamente indicate e di cui all'allegato sub C) della proposta di deliberazione - proposta che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dall'allegato sub D) alla proposta di Delibera stessa;

visti

- ✓ il parere favorevole di Regularità Tecnica espresso dalla Responsabile del 1° e 2° Settore Dott.ssa Emanuela Rivetta in data 18/9/2020;
- ✓ il parere favorevole di Regularità Contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Monica Laffi in data 18/9/2020;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'adozione del suddetto atto.

In fede.

Reggio Emilia, 21 Settembre 2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Attilio Mazzocchi

Firma oscurata in base alle
linee guida del Garante
Privacy

PARERE DEL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi

La seduta si è conclusa alle ore 12,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Firma oscurata in base alle
linee guida del Garante
Privacy